GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO TERRITORIALE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Approvato con Deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 6 del 30/07/2026 e con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. __ del _____

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI 4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 4
Art. 2 - Principi generali e finalità 5
Art. 3 - Definizioni 6
CAPO II – COMPETENZE 13
Art. 4 - Competenze di ATERSIR 13
Art. 5 - Competenze del Gestore 13
Art. 6 - Competenze del Comune 14
CAPO III – REGOLE GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 15
Art. 7 - Frazioni e flussi di rifiuto oggetto della raccolta 15
Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche 16
Art. 9 – Modalità esecutive della raccolta 17
Art. 10 - Raccolta domiciliare 17
Art. 11 - Raccolta stradale di prossimità 19
Art. 12 - Raccolta itinerante e raccolta a chiamata 20
Art. 13 – Raccolte dedicate: pile 21
Art. 14 – Raccolte dedicate: farmaci e medicinali 22
Art. 15 – Raccolte dedicate: olii alimentari esausti 22
Art. 16 – Raccolte dedicate: rifiuti tessili 22
CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 24
Art. 17 – Area di espletamento del pubblico servizio 24
Art. 18 - Relazioni con l'utenza 24
Art. 19 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta domiciliare 25
Art. 20 - Gestione delle difformità di esecuzione del servizio 26
Art. 21 - Gestione dei rifiuti cimiteriali 27
Art. 22 - Gestione dei rifiuti sanitari 27
Art. 23 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi 27
Art. 24 - Raccolta dei rifiuti contenenti cemento-amianto 28
Art. 25 – Servizi dedicati per le utenze non domestiche 28
CAPO V – CENTRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CENTRI MOBILI, STRUTTURE FISSE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DOMICILIARE 29
Art. 26 - Regole generali 29
Art. 27 - Accesso e regole di conferimento 29

Art. 28 – Centri di Raccolta Differenziata: compiti del personale addetto....32
Art. 29 – Strutture fisse di supporto alla raccolta domiciliare....33
CAPO VI – INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO....34
Art. 30 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità....34
CAPO VII – GESTIONE DEI RIFIUTI ESTERNI....36
Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati....36
Art. 32 - Spazzamento stradale....36
Art. 33 - Cestini stradali....36
Art. 34 - Aree occupate da esercizi pubblici....37
Art. 35 - Pulizia di aree mercatali....37
Art. 36 - Pulizia e raccolta rifiuti di aree utilizzate per attività temporanee ed aree di sosta nomadi....38
CAPO VIII - VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI....40
Art. 39 – Rimando al Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR....40
CAPO IX - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI....41
Art. 40 - Osservanza di altre disposizioni....41
Art. 41 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia....41
Art. 42 - Disposizioni transitorie....41
Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento....41
ALLEGATI....42
Allegato I - Centri di Raccolta Differenziata - Tipologie di rifiuti conferibili....42
Allegato II - Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico....45

CAPO I – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in ottemperanza all'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche solo D.Lgs. 152/2006 o T.U.A.), in conformità alla legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, al Il Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica siti contaminati e alla normativa regolatoria del Servizio Pubblico Gestione Rifiuti Urbani (con particolare riferimento alla disciplina della qualità tecnica e contrattuale stabilita dall' Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA), disciplina le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel proseguo anche solo "Servizio o SGRU") nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità.
2. In particolare sono oggetto del presente Regolamento:
 a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 b. le modalità dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 c. le norme per la determinazione dei perimetri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno dei perimetri suddetti;
 d. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, prediligendone il riciclo ed il riutilizzo;
 e. le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) n. 6 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
 f. le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio (e di quelli secondari conferiti in raccolta differenziata) finalizzate primariamente al riciclo e al recupero, in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 g. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
3. Competono ai produttori di rifiuti urbani le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento. La responsabilità del corretto conferimento di un rifiuto urbano ricade in primo luogo in capo al produttore del rifiuto medesimo. È sempre obbligatorio il conferimento differenziato delle diverse frazioni di rifiuto, conformemente alle modalità proprie del sistema di raccolta in uso.
4. La definizione dei "rifiuti urbani" compete allo Stato. Al momento dell'approvazione del presente regolamento, il riferimento è al comma 2 dell'art. 184 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. Sono in ogni caso fatte salve le esclusioni espressamente disposte dalla normativa; al momento dell'approvazione del presente regolamento, il riferimento è l'art. 185 del D.lgs. 152/2006.

Art. 2 - Principi generali e finalità

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto e in piena attuazione dei princìpi sanciti dalla disciplina europea, nazionale e regionale in materia di economia circolare, nonché dei criteri fissati dallo Stato (al momento della redazione del presente regolamento attraverso il D.lgs. 152/2006). I rifiuti devono essere raccolti e recuperati o smaltiti con il minor dispendio energetico possibile, senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di:
 - assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
 - garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - individuare i più significativi standard di qualità dei servizi resi;
 - limitare la produzione dei rifiuti;
 - definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute garantendo l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - valorizzare la collaborazione delle associazioni di volontariato e la partecipazione dei cittadini o loro associazioni, anche attraverso idonee forme di comunicazione;
 - garantire il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nelle fasi di produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale ed europeo, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga".
4. Il presente Regolamento promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti (ad esempio attraverso l'utilizzo di tecnologie pulite, azioni di informazione e sensibilizzazione dei consumatori, la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa - anche sperimentali - finalizzati, con effetti migliorativi, alla prevenzione e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti).
5. Il presente Regolamento favorisce:
 a. la qualità del rifiuto differenziato riducendo al minimo gli scarti nei rifiuti avviati a recupero di materia;
 b. la pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità ai sensi dell'art.30;
 c. le iniziative dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche coinvolgendo le Associazioni no profit.

6. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente inerente ai criteri di priorità (attualmente previsti all'art.179 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti deve essere favorita attraverso:
 a. la prevenzione;
 b. la preparazione per il riutilizzo;
 c. il riciclaggio;
 d. il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
8. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati:
 a. nel raggiungimento delle percentuali minime previste dalla normativa vigente (attualmente, dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla legge regionale n. 16/2015 e dai piani di settore approvati dalle Autorità competenti);
 b. nella riduzione al minimo dei costi da ribaltare sugli utenti in relazione ai servizi forniti.
9. Le modalità di esecuzione dei servizi da parte del Gestore sono definite dal presente Regolamento e, anche in via integrativa del Regolamento stesso, dal Contratto di servizio e dagli altri atti approvati da ATERSIR che regolano l'affidamento del servizio pubblico.
10. Per quanto non espressamente normato attraverso il presente regolamento, restano valide le norme vigenti di livello europeo, nazionale e regionale, nonché la disciplina regolatoria *pro tempore* vigente emanata da ARERA.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di legge vigenti (attualmente elencate negli artt. 183-184 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.) e quelle ulteriormente riportate qui di seguito, salvo che nuove norme introducano più aggiornate definizioni e salve le ulteriori definizioni previste dalle norme di settore *pro tempore* vigenti:
 a. **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e da utenze non domestiche ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 b. **cernita**: le operazioni di preselezione o selezione dei rifiuti, ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del recupero o dello smaltimento finale degli stessi;
 c. **compostaggio:** trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione.»;
 d. **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti, attualmente normato dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 266 del 29/12/2016;

e. **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
f. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle condizioni previste dalla normativa vigente, ed in particolare:
 a. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 b. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche;
g. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
h. **cd. *dual use*:** apparecchi elettronici e/o elettrodomestici che si prestano, per qualità, prezzo, canale di vendita, all'uso sia domestico che professionale (es. un personal computer, un Pc/telefono palmare, certi tipi di stampanti multifunzionali);
i. **gestione dei rifiuti**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
j. **gestione integrata dei rifiuti urbani:** il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
k. **imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
l. **imballaggio composito:** un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
m. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

n. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

o. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

p. **rifiuto di imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., esclusi i residui della produzione;

q. **luogo di produzione dei rifiuti**: l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

r. **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

s. **prevenzione**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: la quantità dei rifiuti anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute; il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

t. **produttore del prodotto**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

u. **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti ed il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

v. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di Raccolta Differenziata, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

w. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso o una frazione di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

x. **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale: un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è contenuto nell'allegato C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

y. **Regolamento sulle sanzioni**: Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione

dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147", da ultimo approvato da ATERSIR con deliberazione n._XX__del 02/12/2025

z. **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

aa. **riempimento:** qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

bb. **rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

cc. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

dd. **rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

ee. **rifiuto urbano residuo (RUR) o rifiuto indifferenziato:** il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani (EER 200301)

ff. **rifiuto vegetale:** il rifiuto organico proveniente da aree verdi;

gg. **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

hh. **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, il cui elenco, non esaustivo, è riportato nell'allegato B alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;

ii. **spazzamento strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

jj. **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte quarta del D.lgs. 152/06, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte quarta;

kk. **trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione alle successive fasi di gestione dei rifiuti;

ll. **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

mm. **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le definizioni previste nel Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e in materia di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'art.1 comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147" approvato dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, nonché le seguenti:

a. **ARERA o l'Autorità Nazionale**: l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore ed è stata istituita con la legge n. 481 del 1995;
b. **ATERSIR o l'Agenzia:** l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti istituita dalla L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al D.lgs. n. 152/2006. ATERSIR esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. Emilia Romagna 30 giugno 2008, n. 10;
c. **Bacino Territoriale**: il Bacino territoriale di riferimento per l'erogazione del servizio, costituito dal territorio dei Comuni ricompresi nella provincia di Reggio Emilia. Il perimetro di esercizio del servizio, nella situazione standard, coincide con l'intero territorio dei suddetti Comuni. Eventuali porzioni di territorio soggette a modalità ridotte di conduzione del servizio possono essere definite in funzione del tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche ed economiche, sono individuate nel Piano Annuale delle Attività e pubblicizzate presso le utenze nei modi più opportuni a cura del Gestore e del Comune;
d. **Customer Care:** struttura del Gestore dedicata al trattamento dei contatti provenienti dalle Utenze del Bacino Territoriale attraverso i canali dedicati (telefono, posta elettronica, sito web / app). Gli addetti al Customer Care sono in grado di fornire informazione sui servizi resi e accogliere le istanze più comuni degli utenti. Per quanto di non specifica competenza assicurano un celere contatto con gli addetti specializzati del Gestore:
e. **Centro del Riuso:** luogo in cui i cittadini possono conferire oggetti usati, in buon stato di conservazione e dotati di un valore di mercato, da destinare ad un loro successivo riutilizzo;
f. **Centro di Raccolta Differenziata (o Stazione Ecologica Attrezzata)**: centro di raccolta ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presidiato e allestito per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
g. **Centro di Raccolta Differenziata Mobile (o Stazione Ecologica Mobile o EcoMobile o EcoVagon):** automezzo attrezzato con contenitori idonei per la raccolta separata per frazioni merceologiche di rifiuti urbani da destinare al riciclaggio o alle più idonee modalità di trattamento e/o smaltimento;
h. **contenitore:** attrezzatura (bidone, sacco, cassonetto, ecc.) fornita dal Gestore per il contenimento e il conferimento dei rifiuti; caratterizzati da un colore diverso in base alla frazione differenziata di rifiuto a cui sono destinati;

i. **Contratto di servizio**: contratto sottoscritto col soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Gestore) che disciplina lo svolgimento del servizio;
j. **EcoCard**: tessera magnetica in grado di identificare univocamente l'utenza assegnataria della medesima, da utilizzarsi per accedere alle EcoStation o miniEcoStation, ai CDR, ai contenitori stradali informatizzati;
k. **Ecostation (miniEcostation quando a ridotto numero di frazioni)**: struttura fissa predisposta per il riconoscimento dell'utenza conferente e destinata a ricevere diverse frazioni di rifiuti, sempre comprese almeno il rifiuto secco e il rifiuto umido;
l. **Gestore (del servizio):** l'operatore economico concessionario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani;
m. **Gestore della tariffa:** l'operatore economico ovvero l'Ente Locale che eroga i servizi connessi all'attività di gestione contrattuale del rapporto con gli utenti, tra cui:
 - gestione delle pratiche di attivazione, variazione e cessazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - emissione degli avvisi di pagamento agli utenti, l'incasso e la rendicontazione;
 - gestione delle richieste di rettifica degli importi addebitati;
 - emissione di solleciti di pagamento e gestione delle attività di riscossione;
 - gestione delle attività di verifica delle dichiarazioni degli utenti ai fini dell'attivazione del servizio;
n. **punto di conferimento**: superficie atta alla sola esposizione dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
o. **servizio dedicato:** servizio rivolto alle utenze non domestiche con elevata produzione di rifiuti; prevede specifiche modalità di raccolta e tariffazione;
p. **Servizi di Base**: sono tutti i servizi erogabili rivolti alla generalità delle utenze che il Gestore deve garantire sul territorio del Bacino territoriale in conformità alla propria offerta risultata vincitrice della gara per l 'affidamento del servizio ovvero alle indicazioni ricevute da ATERSIR;
q. **Servizi Integrativi**: si intendono quelli complementari ai "servizi di base", inseriti nel Piano Annuale delle Attività ed attivati a richiesta del Comune;
r. **Servizio "On demand":** servizio che può essere previsto per le utenze sparse all'interno delle zone "case sparse", ricadenti in aree difficilmente raggiungibili o comunque lontane dalle principali direttrici e/o strade di collegamento comunali. Tale servizio prevede che l'utente prenoti la raccolta attraverso uno specifico sistema di chiamata e codice preciso da comunicare. La raccolta avverrà nella giornata prevista da calendario. Il gestore effettua lo svuotamento del contenitore esposto dall'utente, dopo la prenotazione "on demand", al limite della proprietà privata dello stesso, con le medesime modalità operative previste per le altre utenze.
s. **Sportelli Territoriali:** locali dedicati al ricevimento degli utenti per: gestione richieste, evasione pratiche, ecc., ubicati presso alcune sedi dei Comuni o altri locali messi a disposizione dal Gestore sul territorio locale, nel numero e secondo la distribuzione spaziale previsti dal Contratto di Servizio;

t. **utenza**: chi usufruisce o è comunque nelle condizioni di usufruire del servizio; sono dunque utenze i soggetti che (a vario titolo) sono detentori di luoghi, locali o aree scoperte non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio di competenza del Bacino territoriale, in quanto tali locali hanno la potenzialità di dar luogo alla produzione di rifiuti urbani. Nello specifico, si intendono locali autonomi e indipendenti – o complesso di essi, comunicanti in via esclusiva attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto. Sono distinte in:
 - "**utenze domestiche**" quelle inerenti locali destinati all'uso quale domicilio o residenza, ancorché non stabile, da parte del proprietario o altro soggetto avente diritto o da soggetto affittuario;
 - "**utenze non domestiche**" quelle relative a locali adibiti ad un qualsiasi altro uso;

u. **Utenza aggregata**: caso particolare applicato, se previsto dallo specifico Regolamento, in regime di Tari puntuale o di Tariffa corrispettiva puntuale, nel quale diverse utenze, facenti parte di un condominio o comunque limitrofe territorialmente, per ragioni tecniche od operative vengono considerate come fossero una unica utenza assoggettata alla misura dell'accesso al servizio. La ripartizione dell'onere tariffario o tributario tra le singole utenze componenti l'utenza aggregata spetta alle utenze stesse, associate o meno in condominio. Le regole di tariffazione per le utenze aggregate, se queste sono previste, sono contenute nel Regolamento della Tassa Puntuale o della Tariffa.

CAPO II – COMPETENZE

Art. 4 - Competenze di ATERSIR

1. ATERSIR svolge, in forma associata, le funzioni relative alla regolazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (S.G.R.U.) attualmente previste dal D.lgs. 152/2006 e dalle norme regionali, in particolare la L.R. 23/2011 ss.mm.ii..
2. ATERSIR, nell'ambito del presente Regolamento e nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed europea, è l'Autorità preposta a regolare, attraverso specifico Contratto di Servizio, l'erogazione e la conduzione del servizio integrato di gestione rifiuti, nel territorio di sua competenza. Tale territorio è stato individuato con L.R. 23/2011, e successive modifiche, nell'intero territorio regionale.

 La **regolazione** consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:
 a. l'organizzazione dei servizi;
 b. la scelta della forma di gestione;
 c. la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza;
 d. l'affidamento della gestione e relativo controllo.
3. ATERSIR ricopre altresì il ruolo di Ente Territorialmente Competente ai sensi della regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 5 - Competenze del Gestore

1. Al Gestore, ossia al soggetto individuato da ATERSIR per lo svolgimento del Servizio, competono in regime di privativa tutte le attività costituenti il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani tra cui in particolare:
 a. la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
 b. la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi quest'ultime le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
 c. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti, nonché di gestione differenziata delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
 d. la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente (al momento della approvazione di questo Regolamento rappresentata dal Titolo II, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii);
 e. la pesatura delle quantità di rifiuti al momento del loro conferimento agli impianti (anche intermedi) di stoccaggio, trattamento, riciclo, recupero o smaltimento, distintamente per ogni singolo Comune ove avviene la raccolta;
 f. l'attuazione di campagne di informazione rivolte all'utenza.

 Il Gestore eroga il Servizio in conformità alle previsioni del Contratto di servizio, del Piano Annuale delle Attività e/o delle deliberazioni di ATERSIR.

2. Al Gestore competono altresì l'applicazione e la riscossione della tariffa, in caso di vigenza della tariffa corrispettiva ai sensi del comma 668 della Legge147/2013.
3. Al Gestore è altresì demandata l'individuazione in concreto, in conformità alle indicazioni di ATERSIR, delle situazioni che giustificano l'applicazione delle deroghe alle regole ordinarie di conferimento e/o raccolta come disciplinate nel presente Regolamento.
4. Dal soggetto Gestore, in collaborazione col Comune, dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
 - tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate e corrette modalità di conferimento ai fini della qualità dei materiali raccolti ed avviati a recupero/riciclo;
 - finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
 - destinazioni delle frazioni recuperate;
 - obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti

Art. 6 - Competenze del Comune

1. Al Comune competono le seguenti attività:
 a. il controllo territoriale della corretta gestione della raccolta, sia da parte degli utenti che del Gestore;
 b. sulla base delle proprie caratteristiche territoriali ed insediative, concorrere alla definizione puntuale dei servizi mediante il Piano Annuale delle Attività;
 c. l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;
 d. lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti da impianti e attività proprie del Comune stesso;
 e. l'emissione di ordinanze di ripristino dei luoghi, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa (attualmente, dall'art 192 del D.lgs. 152/2006);
 f. la promozione dei cd "Centri del Riuso", ovvero di luoghi in cui i cittadini possono conferire oggetti usati, in buon stato di conservazione, dotati di un valore di mercato, da destinare a un loro successivo riutilizzo:
 g. attività di promozione e sensibilizzazione per un ciclo sostenibile della filiera dei rifiuti;
 h. l'invio periodico al Gestore della banca dati delle utenze per i Comuni dove il Gestore della tariffa è il Comune stesso, ovvero la fattiva collaborazione nel mantenimento ed aggiornamento della stessa banca dati laddove il Gestore del servizio è anche Gestore della tariffa;
 i. l'approvazione delle tariffe, sulla base del Piano Economico Finanziario approvato da ATERSIR.

CAPO III – REGOLE GENERALI DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 7 - Frazioni e flussi di rifiuto oggetto della raccolta

1. La raccolta differenziata riguarda le seguenti frazioni e flussi di rifiuti:
 a. umido: frazione costituita da materiali a componente organica fermentescibile quali, ad esempio, scarti alimentari e di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, piatti e posate in materiale compostabile, ecc.;
 b. vegetale: frazione costituita da sfalci d'erba, ramaglie, piante domestiche, ecc., provenienti da aree verdi quali giardini e parchi;
 c. plastica: flusso costituito da imballaggi in plastica; *oppure* plastica-lattine (barattolame): flusso costituito da imballaggi in plastica, alluminio, banda stagnata, acciaio;
 d. carta-cartone: flusso che comprende, a titolo meramente esemplificativo, i seguenti materiali: giornali e riviste, quaderni e libri, imballaggi in carta o cartone, imballaggi in materiali poliaccoppiati per liquidi (privi di residui e sprovvisti di parti in plastica quali tappi e cannucce);
 e. vetro: frazione che comprende imballaggi in vetro; *oppure* vetro-barattolame: flusso costituito da imballaggi in vetro, alluminio, banda stagnata, acciaio;
 f. (solo per le utenze non domestiche) cartone: frazione costituita esclusivamente da imballaggi in cartone;
 g. rifiuti tessili: abiti dismessi ed accessori di abbigliamento;
 h. olii alimentari esausti;
 i. altre frazioni soggette a raccolta differenziata attraverso canali specifici (presso le rivendite, presso i CDR…), quali ad esempio ed a titolo non esaustivo RAEE, farmaci scaduti, pile e batterie, olii minerali;
 j. ulteriori raccolte potranno essere attivate in conformità alla normativa vigente;
 k. residuo secco o rifiuto urbano residuo (RUR): flusso costituito dal rifiuto residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata come descritta nelle lettere che precedono. In ogni caso, nel rifiuto residuo non possono essere conferiti: rifiuti speciali, rifiuti potenzialmente pericolosi, rifiuti elencati nell'art. 185 del D.lgs. n.152/2006 (quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti derivanti dalle attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e i materiali esplosivi).
2. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici ai sensi della vigente normativa e della disciplina di attuazione, sono raccolti assieme a questi ultimi, con le modalità individuate dal Gestore.

Art. 8 - Rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del presente Regolamento, i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti non domestiche simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, individuati dalla norma nazionale (attualmente indicati nell'Allegato L-quater (Parte IV) del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e prodotti dalle attività elencate nell'Allegato L-quinquies (Parte IV) al medesimo decreto legislativo).
2. Le utenze non domestiche ai sensi dell'art. 185-bis comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 152/2006 devono raggruppare i rifiuti per categorie omogenee come condizione per il regolare deposito temporaneo prima della raccolta.
3. Ai sensi degli art. 221, comma 4 e 226 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, gli utilizzatori possono conferire al servizio pubblico i rifiuti da imballaggio;
4. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, uscendo dal servizio pubblico, dimostrando l'uscita a mezzo di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero e/o riciclaggio e/o trattamento/smaltimento dei rifiuti stessi. In alternativa, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico parte dei propri rifiuti urbani, dimostrando di averli avviati al recupero e/o riciclaggio. Gli effetti in termini di esclusione o riduzione della tassa o tariffa sono regolati dai relativi Regolamenti.
5. L'avvio del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, la dimostrazione dell'avvio al recupero o riciclaggio, le comunicazioni da parte dell'utenza al Gestore delle quantità e tipologie di rifiuti avviati a recupero e riciclaggio nell'anno precedente, l'eventuale rientro nel servizio pubblico, avvengono con le modalità, le tempistiche e gli effetti definiti dalle apposite disposizioni e/o istruzioni statali, regionali e locali. L'utente è tenuto ad adeguare tempestivamente i contratti già in essere alle disposizioni di cui al precedente periodo. Le comunicazioni al Gestore della tariffa avvengono utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web del Gestore medesimo o da questi trasmessa su richiesta dell'utente. In mancanza di comunicazioni effettuate dall'utente in conformità a quanto previsto dal presente comma, il conferimento dei rifiuti urbani rimane all'interno del servizio pubblico.
6. Qualora le utenze non domestiche non trasmettano tempestivamente e nei modi previsti le comunicazioni al Gestore della tariffa circa le quantità e tipologie di rifiuti avviati a recupero e riciclaggio nell'anno precedente, il Gestore è tenuto a darne comunicazione alle Autorità, anche giudiziarie, competenti; laddove sia applicata la tariffa corrispettiva, applica a tali utenze parte della quota variabile della tariffa, come previsto dal Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva, negli altri casi trasmette al Comune la documentazione necessaria per il corretto assoggettamento a Tari.
7. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al pubblico servizio di gestione dei rifiuti urbani; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore in conformità alle disposizioni di cui all'art. 188 del D.lgs. n. 152/2006.
8. Resta altresì ferma la disciplina dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*, prevista dalla normativa di settore.

Art. 9 – Modalità esecutive della raccolta

1. La raccolta dei rifiuti urbani si attua attraverso una o più delle seguenti modalità:
 a. Raccolta domiciliare (o "porta a porta")
 b. Raccolta stradale di prossimità
 c. Raccolta itinerante o a chiamata
 d. Raccolte dedicate
 e. Raccolta presso i Centri di Raccolta
 f. Raccolta presso Ecostation o simili
 g. eventuali servizi personalizzati rivolti a specifiche utenze e/o categorie di utenze
2. Le specifiche modalità di raccolta attivate nelle diverse parti del territorio comunale e per le diverse frazioni merceologiche del rifiuto sono determinate, sulla base delle indicazioni del Piano d'Ambito, del modello derivante dall'offerta avanzata dal Gestore affidatario in sede di gara ovvero dal Piano Industriale a base dell'affidamento in house, annualmente aggiornate dal Piano Annuale delle Attività; le variazioni sono comunicate all'utenza, a cura del Gestore, con tempestività e completezza.
3. Il Gestore predispone una o più guide, le condivide con i Comuni e le aggiorna periodicamente o al bisogno. La guida o le guide sono pubblicate dal Gestore sul proprio sito istituzionale e vengono diffuse in forma digitale e/o cartacea. Tale guida (o guide) contiene le indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti appartenenti alle varie frazioni merceologiche, sia ai fini dell'aumento della qualità e quantità della frazione riciclata, sia ai fini dell'applicazione delle sanzioni per conferimento non corretto dei rifiuti.
4. È in ogni caso vietato l'incenerimento diretto dei rifiuti (fatte salve disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia di sorveglianza fitosanitaria, con riferimento ai soli rifiuti urbani derivanti da potature o altre attività di gestione del verde) ed inserire rifiuti liquidi (ove non espressamente previsto) o sostanze ancora incandescenti nei contenitori predisposti dal Gestore od in quelli in uso alle singole utenze; la cenere di legna completamente spenta può essere conferita assieme ai rifiuti organici.

Art. 10 - Raccolta domiciliare

1. La raccolta domiciliare (cosiddetto "porta a porta") può riguardare le seguenti frazioni di rifiuto: umido, vegetale, imballaggi in plastica, imballaggi in plastica e lattine, carta e cartone, imballaggi in vetro, imballaggi in vetro e lattine, rifiuto secco residuo, e prevede che l'utente provveda ad esporre i rifiuti, divisi per frazione e confezionati secondo le indicazioni del Gestore, nei luoghi, nelle date e negli orari prescritti, provvedendo, una volta che il Gestore abbia provveduto alla raccolta, a ritirare i contenitori eventualmente utilizzati.
2. Per evitare la movimentazione di pesi eccessivi da parte degli utenti e degli operatori, i contenitori rigidi non carrellati, dunque movimentati esclusivamente con l'impiego delle braccia, non potranno mai superare il volume di 40 litri.
3. Ogni utenza ha l'obbligo di dotarsi degli appositi contenitori forniti in comodato d'uso e/o degli appositi sacchi distribuiti dal Gestore, identificati e codificati secondo gli standard

previsti, di utilizzarli ed esporli su suolo pubblico in prossimità delle utenze stesse, possibilmente fronte civico salvo casi specifici individuati dal Gestore in accordo col Comune, secondo un calendario ed un orario prestabilito.

4. È onere dell'utenza la corretta manutenzione, pulizia e gestione dei contenitori forniti.
5. Qualora vengano introdotti nuovi standard di contenitori, l'utenza può continuare ad utilizzare i contenitori già in suo possesso fino a che gli stessi sono in buono stato salvo che vengano emanati indirizzi o prescrizioni di immediato adeguamento al nuovo standard.
6. I rifiuti prodotti da ogni singola utenza devono essere conferiti separatamente rispetto ai rifiuti prodotti dalle altre utenze, salvo nel caso siano previste raccolte con conferimento condominiale o comunque aggregato.
7. La raccolta con conferimento condominiale vede l'utilizzo di contenitori comuni a più di una, sino a tutte, le utenze di un singolo condominio, e non si applica alla raccolta del rifiuto secco non recuperabile (RUR) salvo quanto previsto dal successivo comma, per il quale deve sempre essere garantita la contabilizzazione dei conferimenti di ciascuna utenza. Le utenze coinvolte devono essere dotate, a cura del Gestore, delle chiavi per l'apertura dei contenitori assegnati, se questi sono forniti dotati di chiusura. È facoltà delle utenze riunite in condominio applicare ai contenitori una chiusura che ne limiti l'accesso ad esse sole; sarà cura delle utenze stesse garantire che il contenitore non sia chiuso al momento del prelievo dei rifiuti da parte del Gestore o dei suoi incaricati.
8. In casi particolari, nei quali l'utilizzo di contenitori individuali per singola utenza anche solo per la frazione non recuperabile (RUR) sia tecnicamente od operativamente impossibile od alquanto difficoltoso, il Gestore ed il Gestore della Tariffa possono riconoscere una utenza aggregata da assoggettare a tariffa o tributo puntuale, se tale evenienza è prevista dal relativo Regolamento.
9. Le singole frazioni di rifiuto non possono essere miscelate tra loro e ciascun contenitore deve essere utilizzato esclusivamente per il conferimento della frazione o flusso di rifiuti ad esso associato. Devono essere utilizzati esclusivamente i contenitori dati in comodato d'uso dal Gestore:
 a) i contenitori vanno esposti entro l'orario prescritto dal Gestore o dal Comune;
 b) il Gestore garantisce la massima cura durante le operazioni di svuotamento al fine di non recare danno ai contenitori in dotazione alle utenze e per non sporcare o lasciare residui di rifiuti sulle strade, che in ogni caso devono essere immediatamente raccolti, salva la disciplina dei casi di difformità di conferimento da parte dell'utenza;
 c) dopo lo svuotamento il contenitore viene riposto dagli operatori nello stesso luogo di esposizione con il coperchio aperto per segnalare l'avvenuta raccolta;
 d) l'utente deve provvedere, il prima possibile e comunque entro il termine della giornata di raccolta, a ritirare il proprio contenitore e ricollocarlo entro il confine di proprietà. L'utente è tenuto a verificare, dopo lo svuotamento, che il contenitore ritirato sia quello originariamente assegnato;

e) i contenitori vanno esposti pieni e con il coperchio chiuso. Se l'utenza (o le utenze) che ne usufruiscono hanno apposto al contenitore una chiusura, devono eliminare o sbloccare la medesima al momento della esposizione;

f) salvo il caso di materiali per i quali sia espressamente prevista la raccolta allo stato sfuso o legato in fascine, pacchi o simili, i rifiuti non possono essere depositati al di sopra o a fianco dei contenitori, né pressati all'interno dei contenitori in modo tale da non consentirne l'agevole uscita all'atto dello svuotamento, né infine conferiti in contenitori diversi da quelli cui sono destinati: fatte salve le conseguenze per l'utenza della contravvenzione a tali divieti, a norma del vigente Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39, il Gestore potrà provvedere comunque allo svuotamento, addebitando all'utenza, se previsto dal relativo Regolamento di Tari o Tariffa Corrispettiva, oneri aggiuntivi per l'intervento (pulizia e/o doppio svuotamento).

10. Le frequenze ed i giorni ed orari di raccolta delle diverse tipologie di rifiuto vengono comunicati all'utenza attraverso idonei strumenti (materiali cartacei, sito web, app o altro).
11. Le mancate raccolte dovute a causa di forza maggiore (quali ad esempio eventi atmosferici che limitino l'operatività delle raccolte, interruzione completa della viabilità per cause non imputabili al Gestore, ecc.) vengono recuperate appena possibile ed in ogni caso conformemente al Contratto di servizio. Non sono recuperabili le mancate raccolte dovute a sciopero (legittimamente dichiarato) del personale coinvolto.
12. Nei casi di sciopero, il Gestore deve garantire lo svolgimento del servizio della raccolta dei rifiuti per quelle prestazioni definite "indispensabili" ai sensi dell'art 2 della legge n.146/1990, per l'esecuzione delle quali possono essere precettati gli addetti alla raccolta.
13. Nel caso di festività infrasettimanali, a calendario viene previsto un servizio di recupero di norma da effettuarsi il sabato precedente la festività, qualora la festività ricada di lunedì o martedì o mercoledì, il sabato successivo qualora la festività ricada di giovedì o venerdì. Il recupero viene previsto a calendario solo qualora esso ricada ad almeno due giorni di distanza rispetto alla precedente o successiva raccolta del rifiuto.
14. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, migliorare la qualità dei rifiuti raccolti e nel rispetto delle norme del presente Regolamento, il Gestore può prevedere un sistema di controllo attuato mediante l'applicazione sui contenitori esposti in orari e/o modalità non conformi di idonei adesivi di segnalazione.
15. I contenitori non conformi e/o obsoleti rilevati sul territorio per i quali l'utente non abbia provveduto al necessario adeguamento e/o sostituzione ai sensi del precedente comma 2 e del successivo art. 19, sono ritirati d'ufficio.
16. Il mancato rispetto dei commi precedenti del presente articolo è sanzionato tra le modalità di conferimento non conformi, a norma del Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.

Art. 11 - Raccolta stradale di prossimità

1. La raccolta stradale di prossimità avviene tramite il posizionamento di contenitori, di capacità variabile, destinati alle diverse frazioni oggetto di raccolta. Ordinariamente i

contenitori sono raggruppati in batterie stradali composte dai contenitori destinati alle diverse frazioni di rifiuto oggetto di raccolta stradale in quel territorio.

2. La collocazione dei contenitori per la raccolta stradale di prossimità, per esigenze igieniche e per impedire esalazioni moleste maleodoranti dovrà rispettare le distanze concordate con il Comune in base ai casi specifici, e comunque una distanza orizzontale non inferiore ai 5 metri da:
 - finestre di civile abitazione;
 - ingressi di edifici residenziali, da intendersi quale accesso all'edificio (non dunque cancelli dell'area cortiliva o portoni di accesso agli androni o cortili interni);
 - ingressi di negozi e attività commerciali di tipo alimentari e ristorativi quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc., anche in questo caso da intendersi quale accesso diretto all'attività.
3. Sarà cura del Gestore assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza. Il Piano Annuale delle Attività riporta frequenze ed eventuali periodicità degli svuotamenti, e le modalità del servizio di lavaggio / sanificazione ove necessari, per tipologia di rifiuto.
4. I contenitori, nel caso di applicazione di forme di puntualizzazione del tributo o di applicazione della tariffa corrispettiva, sono dotati, almeno nel caso del rifiuto secco (o indifferenziato) di un meccanismo di riconoscimento dell'utenza conferente. Nel caso del rifiuto secco sono altresì dotati di un meccanismo di limitazione del volume dei conferimenti e di un sistema di contabilizzazione dei conferimenti di ogni singola utenza.
5. L'utente è tenuto a conferire i rifiuti esclusivamente all'interno dei contenitori di cui ai commi precedenti, inserendo in ogni contenitore esclusivamente la frazione di rifiuto alla quale è destinato, senza danneggiare, sporcare o rendere inaccessibile o inservibile il contenitore. In caso di danneggiamento il responsabile, oltre a subire le conseguenze previste per l'illecito, è tenuto al risarcimento integrale del danno causato nei confronti del Gestore, che è tenuto a provvedere alla riparazione, ripristino o sostituzione del contenitore.
6. È in ogni caso vietato l'abbandono di rifiuti sfusi o confezionati all'esterno dei contenitori, ancorché affianco o al di sopra dei medesimi.
7. È vietato imbrattare i contenitori, apporvi scritte o disegni, incollarvi manifesti, volantini od altri materiali, in assenza di specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore.
8. Il mancato rispetto dei commi 5, 6 e 7 del presente articolo è sanzionato a norma del Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39; nonché dalle normative nazionali e segnatamente secondo le sanzioni previste alla Parte IV del T.U.A.

Art. 12 - Raccolta itinerante e raccolta a chiamata

1. La raccolta itinerante riguarda specifiche frazioni dei rifiuti, secondo quanto previsto dal contratto di servizio e dal Piano Annuale delle Attività, e può avvenire in due modalità:
 a) a domicilio, in base a calendari prestabiliti: gli utenti posizionano i rifiuti in prossimità della propria sede, confezionati secondo le specifiche modalità previste,

adeguatamente comunicate alle utenze a cura del Gestore, similmente alla raccolta domiciliare. È tipicamente applicata alla raccolta di frazione verde (sfalci e ramaglie) ed è effettuata con mezzi idonei:

b) in posizionamenti prestabiliti sul territorio e secondo apposito calendario: i mezzi appositamente predisposti (Centri di Raccolta Differenziata Mobili) si posizionano in punti prestabiliti, per un periodo di alcune ore, e ricevono il conferimento da parte degli utenti, in particolare utenze domestiche, di specifiche frazioni di rifiuto (tipicamente rifiuti pericolosi o altri rifiuti prodotti in quantità modesta). Le modalità, il luogo, le date e gli orari per il conferimento dei rifiuti sono comunicate alle utenze a cura del Gestore.

2. La raccolta a chiamata, che riguarda principalmente i rifiuti ingombranti, avviene concordando con il Gestore l'appuntamento per il ritiro. Il servizio è organizzato in giornate prefissate, prevede limiti alla quantità od al volume di rifiuti conferibile nonché al numero di pezzi, secondo quanto indicato nel Piano Annuale delle Attività e/o nella Carta della Qualità del servizio del Gestore. Il materiale da raccogliere, proveniente esclusivamente da utenze domestiche, dovrà essere collocato a cura del cittadino prevalentemente su area pubblica, in prossimità dell'abitazione. Il materiale dovrà essere posto a cura dell'utente al piano stradale, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione o l'ambiente.
3. Sempre nel rispetto del peso o del volume massimo ammissibile, i pezzi costituiti da mobilio (armadi, cassettiere, ecc.) costituiscono n.1 pezzo anche se consegnati smontati, così come i materiali che nella originaria funzione vengono utilizzati accoppiati o a paia (es.: un paio di sci = 1 pezzo).
4. Le modalità per la prenotazione dell'appuntamento, il termine massimo per la risposta da parte del Gestore, i limiti quantitativi per l'utilizzo del servizio, sia in termini di numero di pezzi ovvero quantità per la singola chiamata che nell'arco complessivo dell'anno solare, sono indicati nella Carta della Qualità del servizio.
5. Gli utenti devono rispettare le indicazioni del Gestore. Il mancato rispetto delle indicazioni del Gestore comporta per gli stessi, oltre alla sanzione prevista dal Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39, l'obbligo del ripristino dei luoghi a propria cura e spese.

Art. 13 – Raccolte dedicate: pile

1. Per i rifiuti costituiti da pile (pile a bottone; pile a stilo e tipologie similari) può essere attivata una raccolta dedicata, a mezzo di specifici contenitori presenti sul territorio o all'interno di negozi o centri commerciali, secondo quanto previsto dal Piano delle Attività.
2. Laddove non è attivato il servizio di raccolta stradale la raccolta delle pile è sempre garantita presso i Centri di Raccolta Differenziata e/o presso i Centri di Raccolta Differenziata Mobili.
3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno da parte del responsabile.

4. Le utenze non domestiche che si siano avvalse, per la specifica tipologia di rifiuto, della facoltà di cui all'art. 198, comma 2-bis del D.lgs. n. 152/2006 non utilizzano il sistema di raccolta di cui al presente articolo.

Art. 14 – Raccolte dedicate: farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti potenzialmente pericolosi costituti da farmaci e medicinali, purché di provenienza domestica, può essere attivata una raccolta dedicata che avviene mediante appositi contenitori presenti sul territorio (presso i luoghi di vendita di farmaci e medicinali ovvero presso strutture attinenti quali farmacie ed ambulatori medici), secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività. I rifiuti in questione devono essere conferiti sfusi, salvo che la separazione del relativo imballaggio non sia possibile (ad es. i flaconi contenenti sciroppi o altri liquidi, pastiglie e/o compresse in blister,…).
2. Laddove non è attivato il servizio di raccolta stradale la raccolta di farmaci e medicinali è sempre garantita presso i Centri di Raccolta Differenziata e/o presso i Centri di Raccolta Differenziata Mobili.
3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione a carico del Gestore, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno da parte del responsabile.

Art. 15 – Raccolte dedicate: olii alimentari esausti

1. Per i rifiuti costituiti da olii alimentari esausti vegetali delle utenze domestiche, la raccolta può avvenire mediante appositi contenitori presenti sul territorio.
2. La raccolta sul territorio è attivata su richiesta del Comune nei modi, tempi e termini previsti dal Piano Annuale delle Attività.
3. Nei contenitori i rifiuti in oggetto vanno collocati all'interno di contenitori chiusi, della dimensione massima chiaramente indicata nei pressi del punto di conferimento.
4. Laddove non è attivato il servizio di raccolta stradale la raccolta degli olii alimentari esausti è sempre garantita presso i Centri di Raccolta Differenziata e/o presso i Centri di Raccolta Differenziata Mobili.
5. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione, riparazione o ripristino a cura del Gestore, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno da parte del responsabile.

Art. 16 – Raccolte dedicate: rifiuti tessili

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti urbani, prodotti da utenze domestiche, costituiti da prodotti tessili ed accessori, quali a titolo di esempio:
 a. capi di abbigliamento;
 b. calzature, borse e cinture;
 c. biancheria per la casa.

2. Il materiale viene raccolto, pulito, in appositi contenitori posizionati sul territorio (preferibilmente presso batterie stradali) nonché nei Centri di Raccolta Differenziata, secondo quanto previsto dal Piano Annuale delle Attività.
3. Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei contenitori adibiti alla raccolta comporteranno la sostituzione, riparazione o ripristino a cura del Gestore, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno da parte del responsabile.

CAPO IV – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 17 – Area di espletamento del pubblico servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse; essa viene effettuata per l'intero territorio comunale, con diverse modalità nelle diverse porzioni di territorio, in conformità a quanto prescritto dal contratto di servizio e declinato nel Piano Annuale delle Attività.
2. Le utenze che eventualmente vengano a trovarsi in aree del territorio comunale nelle quali il servizio è reso in misura parziale, hanno diritto ad una riduzione della tassa o tariffa secondo quanto previsto dal relativo Regolamento di tassa o tariffa.
3. Relativamente ai servizi di raccolta stradale, s'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di m 500 (misurabili sulla viabilità pubblica), o inferiore secondo quanto previsto dal Regolamento di TARI / TCP vigente nel Comune, dai punti di conferimento delle frazioni merceologiche secco ed organico.
4. Nel caso di servizi di raccolta domiciliare, per tutti i casi di strade pubbliche o private ad uso pubblico non accessibili da parte dei mezzi normalmente in uso, s'intendono comunque completamente serviti tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di m 200 (misurabili sulla viabilità pubblica), o inferiore secondo quanto previsto dal Regolamento di TARI / TCP vigente nel Comune, dal punto di conferimento delle frazioni merceologiche secco e, dove presente, organico, indicato dal Gestore, previo accordo con il Comune.
5. Si intendono infine altresì coperti dal pubblico servizio gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche il solo imbocco del relativo stradello poderale o vicinale d'accesso alla viabilità pubblica. Per viabilità pubblica si intendono le strade di proprietà pubblica o di proprietà privata ad uso pubblico.

Art. 18 - Relazioni con l'utenza

1. Il Gestore attiva, in conformità alle norme sulla qualità tecnica e contrattuale emanate da ARERA, al Contratto di servizio e alla Carta della Qualità, Sportelli territoriali dove gli utenti possono:
 - ritirare sacchetti e contenitori,
 - ricevere informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio,
 - attivare e cessare le posizioni di gestione dei rifiuti, se il Comune applica la TCP; per i Comuni che applicano la TARI è il Comune a gestire le posizioni;
 - in generale, qualunque pratica inerente al servizio.

 Il Gestore attiva, inoltre, apposito servizio di call center, come previsto nella Carta della qualità del servizio.
2. Il Gestore progetta e realizza, in accordo con i Comuni, azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la collaborazione dei cittadini per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per un'efficace

gestione dei rifiuti una volta prodotti, aumentando la consapevolezza rispetto al problema dei rifiuti ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela dell'ambiente e della salute umana.

3. Il Gestore, in conformità alla disciplina di legge, al contratto di servizio e alla pianificazione di riferimento, promuove e incentiva iniziative e/o attività connesse o integrative alla prevenzione, al riuso e alla gestione dei rifiuti in collaborazione con i Comuni, gli enti e/o le associazioni di volontariato.

Art. 19 - Fornitura ed utilizzo dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. I contenitori per la raccolta differenziata, di cui l'utente ha l'obbligo di dotarsi all'atto dell'attivazione dell'utenza, sono soggetti, in via generale, alla ordinaria disciplina del comodato d'uso prevista dal codice civile. Pertanto, l'utente è tenuto a servirsene esclusivamente per l'uso cui essi sono destinati e con la diligenza del buon padre di famiglia. In ogni caso è vietato manometterli, imbrattarli, modificarli negli allestimenti, rimuovere gli adesivi applicati o cederli a terzi anche temporaneamente, se non espressamente concordato con il Gestore.
2. La volumetria dei contenitori richiesti dall'utente deve essere idonea a garantire il corretto conferimento di tutte le tipologie di rifiuto in funzione delle frequenze di raccolta. Le utenze che hanno in dotazione contenitori di volumetria maggiore di 120 litri, in considerazione del peso del rifiuto contenuto, li dovranno posizionare per il conferimento su pavimentazione o terreno privi di particolari asperità che consentano un'agevole movimentazione.
3. I contenitori per la raccolta differenziata vengono consegnati dal Gestore generalmente presso gli Sportelli territoriali, nel caso soprattutto delle utenze domestiche, o direttamente a domicilio nel caso di volumetrie pari o superiori ai 120 litri.
4. L'utente deve custodire i propri contenitori all'interno di aree private, anche condominiali. In casi eccezionali, verificati dal Gestore, nei quali gli spazi privati non siano sufficienti al posizionamento dei contenitori in dotazione, gli stessi potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente. In caso di manifesto abbandono dei contenitori su suolo pubblico, il Gestore stesso provvede al più presto alla rimozione. Negli altri casi, il Gestore rimuove i contenitori collocati su suolo pubblico in assenza dell'apposita autorizzazione di cui sopra qualora, previa diffida da parte del Gestore o del Comune medesimo, l'utenza interessata non provveda a riposizionare il contenitore nell'area privata entro 5 giorni dal ricevimento della diffida.
5. I contenitori di volumetria maggiore o uguale a 120 litri possono essere dotati di un sistema di chiusura solo in casi di comprovata necessità previamente verificata dal Gestore. se la chiusura è applicata dalle utenze che usufruiscono del contenitore, le stesse dovranno assicurare l'apertura del contenitore al momento del prelievo dei rifiuti da parte del Gestore o suoi incaricati.
6. In caso di rottura accidentale di uno o più contenitori o qualora uno o più contenitori risultino non più funzionali all'uso, il Gestore provvede alla sostituzione e/o riparazione previa richiesta dell'utente e restituzione del/i contenitore/i danneggiato/i.

7. In caso di furto di un contenitore il Gestore procede, su richiesta dell'utente, alla consegna di un nuovo contenitore: tale richiesta può essere corredata da apposita autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nell'ipotesi in cui oggetto di furto sia un contenitore di volumetria non superiore a 360 L, mentre per volumetrie superiori dovrà essere allegata copia di regolare denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
8. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente. Su richiesta dell'utente il lavaggio può essere effettuato dal Gestore, se previsto dal Contratto di servizio e nei limiti da questoposti, con oneri a carico dell'utenza.
9. Al momento della cessazione del servizio i contenitori devono essere riconsegnati vuoti e puliti, pena l'addebito del costo nel caso di mancata riconsegna. In caso di contenitori dotati di sistemi di chiusura deve essere riconsegnata anche la relativa chiave.
10. In caso di nuove attivazioni e/o cessazioni:
 - i contenitori di volumetria inferiore a 120 L vengono ritirati e/o consegnati dall'utenza presso gli Sportelli territoriali o a domicilio con apposito servizio a pagamento;
 - i contenitori di volumetria uguale o superiore a 120 L, vengono forniti e/o ritirati a domicilio dal Gestore.

Art. 20 - Gestione delle difformità di esecuzione del servizio

1. Qualsiasi difformità nell'esecuzione del servizio rilevata dall'Agenzia, dai Comuni e/o dagli utenti rispetto a quanto definito deve essere tempestivamente segnalata per consentire al Gestore di eseguire le opportune verifiche e adottare le eventuali azioni correttive adeguate al caso specifico.
2. Le procedure di controllo, contestazione ed eventuale penalizzazione per le inadempienze del Gestore sono regolate dal Contratto di servizio.
3. Gli utenti sono tenuti al rispetto del presente Regolamento. Qualora in fase di raccolta si rilevi la presenza di rifiuto merceologicamente non conforme in quantità tali da causare problemi all'atto del conferimento presso l'impianto e tali da pregiudicare la qualità del carico o l'utilizzo di sacchetti non idonei (es. non compostabili), il Gestore può non procedere allo svuotamento del contenitore o alla raccolta del materiale: in ogni caso all'utenza responsabile verrà lasciato un avviso, in caso di reiterazione del comportamento esso sarà sanzionato ai sensi del vigente Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.
4. Qualora durante la raccolta sia rilevata la presenza di una quantità di rifiuto eccedente il volume del contenitore, depositato a terra (ad eccezione delle tipologie per le quali sia prevista questa modalità di esposizione), o confezionato in modalità non corrispondenti alle disposizioni impartite, tutto il rifiuto verrà comunque raccolto, salvo impedimenti tecnici; la difformità verrà segnalata lasciando all'utenza responsabile un avviso. In caso di reiterazione del comportamento esso potrà essere sanzionato ai sensi del vigente "Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.
5. Laddove per la raccolta delle quantità eccedenti o irregolarmente confezionate di cui al comma precedente sia necessario provvedere alla esecuzione di operazioni aggiuntive, il relativo costo potrà essere addebitato alla utenza responsabile, senza che ciò pregiudichi

le eventuali penalizzazioni ai sensi del Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39

Art. 21 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, in quanto rifiuti urbani, devono essere conferiti al Gestore del servizio secondo le modalità qui di seguito indicate.
2. I rifiuti provenienti dall'ordinaria fruizione del cimitero vengono conferiti utilizzando gli appositi contenitori da custodirsi all'interno del cimitero ed esposti a cura degli addetti alla gestione del cimitero nei giorni di raccolta.
3. I rifiuti di cui all'art. 2, comma1, lettera e), DPR 254/2003 [ossia, provenienti da esumazioni ed estumulazioni] devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani ed in conformità alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia.
4. I rifiuti di cui all'art. 2, comma1, lettera f), DPR 254/2003 [ossia, oggetti metallici e non asportati prima di cremazione, tumulazione o inumazione] devono essere conferiti in appositi contenitori dedicati forniti dal Gestore. La medesima disciplina si applica a materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari, se e nella misura di cui si configurino quali rifiuti urbani.

Art. 22 - Gestione dei rifiuti sanitari

1. La raccolta dei rifiuti sanitari qualificabili come rifiuti urbani anche in relazione all'art. 2, comma 1), lettera g), numeri 1-7, del D.P.R. 254/2003, avviene utilizzando gli appositi contenitori.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo, previo specifico procedimento di sterilizzazione come previsto dalle norme vigenti, sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g, numero 8, del D.P.R. 254/2003 e devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
3. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 254/2003, al fine di evitare l'immissione nell'ambiente di rifiuti contaminati da radiofarmaci da parte di utenti soggetti a test diagnostici o a terapie a base di suddetti farmaci, in collaborazione con le strutture sanitarie, si inviteranno i sopraindicati utenti a raccogliere i rifiuti potenzialmente contaminati in appositi sacchetti, mantenendoli separati dai rifiuti domestici, conservandoli per qualche giorno prima di conferirli nei contenitori preposti in modo da garantire che il rifiuto abbia perso la sua attività e sia, a tutti gli effetti, un normale rifiuto domestico.

Art. 23 - Conferimento veicoli a motore e rimorchi

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla rottamazione del medesimo deve consegnarlo a un centro di rottamazione per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzati, oppure consegnarlo ai concessionari e alle succursali delle case costruttrici per la successiva

consegna ai centri di raccolta e rottamazione, che provvederanno secondo le procedure previste dalla normativa specifica di settore.

Art. 24 - Raccolta dei rifiuti contenenti cemento-amianto

1. La raccolta e la successiva gestione dei rifiuti contenenti amianto, prodotti da nuclei domestici e costituenti rifiuti urbani, è possibile unicamente nei casi e nei modi disciplinati dalle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta della Regione Emilia – Romagna n. 1071 del 1° luglio 2019, come da ultimo stabilito da ATERSIR con la delibera del Consiglio d'Ambito n. 6 del 24 febbraio 2020.
2. Il servizio di raccolta e smaltimento, nei limiti di cui al comma 1, può essere attivato su richiesta del Comune ed in tal caso è inserito nella pianificazione economico-finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'azione 6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna e della sopra citata delibera del Consiglio d'Ambito n. 6/2020.

Art. 25 – Servizi dedicati per le utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche che hanno esigenze di contenitori superiori agli standard ordinari del servizio, su richiesta, possono essere concordati servizi dedicati di raccolta dei rifiuti urbani. Solo per quanto riguarda la raccolta del rifiuto urbano indifferenziato, nei Comuni con attivo il sistema di misurazione puntuale, il Gestore prevede la pesatura del rifiuto raccolto o il conteggio della volumetria vuotata. Il servizio è attivato su richiesta dell'utenza non domestica interessata e presuppone la disponibilità di spazi idonei in proprietà privata.
2. Il servizio avviene con le seguenti modalità:
 a. posizionamento e svuotamento dei contenitori in proprietà privata;
 b. svuotamento a chiamata o con servizio ricorsivo, se attivato.
3. Le attrezzature saranno fornite alle utenze richiedenti sulla base delle necessità da queste espresse e valutate assieme al Gestore. È obbligo delle utenze la corretta conservazione e gestione delle attrezzature ricevute.
4. Il Gestore garantisce l'esecuzione del servizio presso le utenze non domestiche che attivano il servizio e che consentono il posizionamento e la movimentazione in sicurezza di contenitori di media e grande dimensione, nonché agevoli spazi di manovra per gli automezzi utilizzati. L'utente (proprietario o avente diritto) garantirà, tramite la sottoscrizione di apposito modulo di autorizzazione, di assumersi la responsabilità di eventuali futuri danni a cose causati durante le operazioni di transito e raccolta rifiuti.
5. In caso di utilizzo non conforme dei contenitori da parte dell'utenza o di sopravvenute modifiche delle caratteristiche dei rifiuti conferiti dall'utenza, il Gestore può interrompere il servizio dedicato. Il servizio può essere convertito con le ordinarie regole di raccolta o il Gestore può valutare, in concerto con l'utenza, di modificare la gestione del rifiuto raccolto. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre o interrompere l'erogazione dei servizi dedicati concordati.

CAPO V – CENTRI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA, CENTRI MOBILI, STRUTTURE FISSE DI SUPPORTO ALLA RACCOLTA DOMICILIARE

Art. 26 - Regole generali

1. La gestione dei Centri di Raccolta Differenziata e dei Centri di Raccolta Differenziata Mobili è organizzata dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni della normativa anche tecnica di riferimento e del Contratto di servizio.
2. Il Gestore è tenuto a gestire i Centri di Raccolta Differenziata e i Centri di Raccolta Differenziata Mobili in modo da non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori, né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
3. I Centri sono accessibili in orari prestabiliti, durante i quali è prevista la presenza di personale addetto alla guardiania-presidio, che provvede a vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature e del conferimento. Il servizio con Centro di Raccolta Differenziata Mobile è organizzato ad integrazione e completamento indispensabile per il funzionamento del Servizio "domiciliare" nei Comuni dove non siano presenti adeguati Centri di Raccolta Differenziata.
4. I Centri di Raccolta Differenziata sono aperti nei giorni e negli orari di apertura indicati nei pressi dell'accesso su apposita cartellonistica, sul sito web del Gestore nonché con altri metodi di pubblicizzazione ritenuti idonei. I punti di sosta e le fasce orarie di servizio degli eventuali Centri di Raccolta Differenziata Mobili verranno stabilite in accordo tra il Gestore e il Comune e saranno pubblicizzate a cura del Gestore.
5. Presso i Centri in ogni caso non possono essere conferite tipologie di rifiuto per le quali non sia attivata una raccolta specifica e dedicata. Le tipologie di rifiuto conferibili sono indicate nell'allegato I. In ogni singolo CDR possono non essere attive tutte le raccolte indicate in allegato I.
6. I rifiuti conferibili presso ogni singolo Centro di Raccolta Differenziata e Centro di Raccolta Differenziata Mobile così come i relativi orari di apertura sono riportati sul sito web del Gestore.
7. È in ogni caso fatta salva la normativa speciale prevista per i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, compreso il *cd. dual use*.

Art. 27 - Accesso e regole di conferimento

1. L'accesso al Centro di Raccolta Differenziata e ai Centri di Raccolta Differenziata Mobili è riservato alle utenze domestiche, in regola con i pagamenti del tributo o della tariffa, attive nel territorio di competenza del Gestore per il conferimento dei rifiuti di provenienza domestica. A tal fine il personale di guardiania e presidio verifica le generalità degli utenti e provvede a registrare, o comunque a monitorare, i rifiuti conferiti.
2. Possono altresì accedere ai Centri di Raccolta Differenziata, e ai Centri di Raccolta Differenziata Mobili, per specifiche tipologie e quantità di rifiuto, le utenze non domestiche

in regola con i pagamenti del tributo o della tariffa per il conferimento dei propri rifiuti urbani, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 3.

3. Qualora un'utenza non domestica decida di conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei rifiuti urbani da essa prodotti non potrà più conferire alcun rifiuto presso i Centri di Raccolta Differenziata essendo questi destinati esclusivamente al servizio pubblico. Le utenze non domestiche che hanno optato per conferire al di fuori del servizio pubblico alcune tipologie dei propri rifiuti urbani, non possono conferire tali tipologie di rifiuti urbani presso il Centro di Raccolta Differenziata.
4. È consentito l'accesso contemporaneo al Centro di Raccolta Differenziata di un numero di utenti tale da permetterne l'utilizzo in condizioni di sicurezza. Le operazioni di conferimento possono essere momentaneamente interrotte dal Gestore e/o da un suo incaricato per esigenze di servizio.
5. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta Differenziata, al pubblico e agli operatori comunali, vengono fissati nell'ambito della predisposizione dei Piani Annuali delle Attività e devono essere esposti all'ingresso del Centro stesso. Nel caso di variazioni anche temporanee agli orari il Gestore provvede alla variazione della cartellonistica ed a darne opportuna informazione agli utenti.
6. L'accesso del pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (esempio: visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità della struttura), qualora ciò venga disposto dal Gestore in accordo con l'Amministrazione comunale.
7. Nei Centro di Raccolta Differenziata sono ammessi:
 - il conferimento e lo stoccaggio in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i., nel rispetto delle norme e direttive in esso contenute; alcune tipologie potrebbero non essere ammesse se il Centro di Raccolta Differenziata non risulta adeguato;
 - lo stoccaggio e la distribuzione agli utenti, purché effettuata dal Gestore o suoi incaricati, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti, compost) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell'utenza.
8. Il conferimento dei rifiuti presso i Centri di Raccolta Differenziata è eseguito secondo le seguenti regole generali:
 a. prima dell'accesso al Centro di Raccolta Differenziata l'utente provvede a separare le diverse tipologie di rifiuto e/o a scomporre i rifiuti composti da materiali diversi facilmente separabili;
 b. il conferimento avviene a cura dell'utente secondo le indicazioni del personale di guardiania e/o dell'apposita segnaletica;
 c. i rifiuti vanno conferiti esclusivamente negli appositi contenitori, mai al di fuori di essi e comunque avendo cura di non sporcare;
 d. il rifiuto viene conferito mediante raggruppamento per flussi omogenei come previsto dal D.M 8/2008, Allegato I, punto 4.1.

9. I materiali prodotti nell'ambito di attività, economiche e/o professionali e/o d'impresa di manutenzione del verde privato, per i quali non ricorrono le condizioni previste dagli artt. 185 e 184-bis del D.lgs. n. 152/2006 e che, in base alle norme *pro tempore* vigenti, integrano la definizione di rifiuto speciale, non possono venire conferiti nei Centri di Raccolta Differenziata.
10. Per garantire l'accesso al maggior numero di utenti per apertura può essere previsto un limite di conferimento giornaliero e mensile per utente, ed in ogni caso materiali conferiti saranno accettati compatibilmente con la capacità recettiva del Centro di Raccolta Differenziata. Gli eventuali limiti sono definiti dal Gestore in accordo col Comune e sono riportati nel Piano Annuale delle Attività. Essi sono pubblicizzati nelle forme più idonee e sono comunque evidenziati in apposita cartellonistica all'interno del Centro.
11. I soggetti conferitori di rifiuti sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, delle disposizioni riportate su apposite tabelle affisse all'ingresso ed all'interno del Centro di Raccolta Differenziata ed alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode, in particolare:
 - divieto di abbandono di materiali o rifiuti fuori dal Centro di Raccolta Differenziata o nei pressi dell'ingresso;
 - obbligo di accedere al Centro di Raccolta Differenziata solamente negli orari di apertura agli utenti;
 - rispetto dell'ordine di accesso all'interno dell'area del Centro di Raccolta Differenziata indicato dal personale di custodia;
 - obbligo di dare la precedenza alle operazioni di carico - scarico - movimentazione da parte di mezzi del Gestore o ditte incaricate dallo stesso;
 - obbligo di conferire esclusivamente i materiali ammessi e già suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori;
 - obbligo di soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.
12. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzarne il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero.
13. Le operazioni di deposito devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi.
14. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
15. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
16. È espressamente vietato effettuare operazioni di cernita e/o prelievo dei rifiuti depositati all'interno del Centro di Raccolta Differenziata.

17. Comportamenti degli utenti difformi a quanto sopra previsto potranno dar luogo, da parte del personale addetto, a richiami verbali: gravi e ripetute infrazioni alle disposizioni saranno motivo d'immediato allontanamento dal Centro di Raccolta Differenziata e faranno sospendere le autorizzazioni al conferimento, fatte salve eventuali sanzioni secondo quanto previsto dal Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.
18. Le infrazioni saranno comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.
19. L'utente che conferisce i propri rifiuti non è tenuto ad alcun tipo di pagamento presso il Centro di Raccolta Differenziata.
20. All'esterno del Centro di Raccolta Differenziata deve essere presente una cartellonistica adeguata recante l'identificazione del Gestore, gli orari di apertura, le norme per l'accesso e di sicurezza da rispettare. All'interno del Centro di Raccolta Differenziata deve essere presente una segnaletica verticale e/o orizzontale adeguata a indicare chiaramente all'utenza i percorsi da seguire, le tipologie di rifiuti ammesse in ogni singolo spazio / contenitore, nonché gli eventuali limiti quantitativi apposti a specifiche tipologie di rifiuti.
21. Il Centro di Raccolta Differenziata è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantirne l'agibilità e la sicurezza, nonché di tutte le attrezzature necessarie a garantirne il migliore funzionamento e la pulizia. Tutte le attività svolte nel Centro di Raccolta Differenziata devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro nonché degli utenti.
22. In caso di emergenze ed incidenti durante gli orari di apertura il personale di custodia del Centro di Raccolta Differenziata dovrà essere a conoscenza delle procedure di emergenza ed attivare il pronto intervento dei soggetti preposti. Qualora all'interno del Centro di Raccolta Differenziata si verificassero incidenti agli utenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal Gestore o previste dal presente Regolamento, la responsabilità sarà direttamente imputabile agli utenti.

Art. 28 – Centri di Raccolta Differenziata: compiti del personale addetto

1. Agli addetti alla custodia e gestione del Centro di Raccolta Differenziata spetta verificare l'accettazione dei materiali conferibili ammessi, informare gli utenti e controllarne il corretto conferimento negli appositi spazi/box/contenitori.
2. Nei casi previsti il personale sarà tenuto a registrare su di un apposito registro/modulo la data del conferimento, il nominativo e la residenza dell'utente, nonché a stimare i quantitativi di rifiuti in ingresso.
3. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di evitare danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente nell'area il personale di custodia provvederà a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni e/o disfunzioni connesse alle attività svolte all'interno del Centro. Eventuali violazioni delle norme del presente Regolamento dovranno essere comunicate per iscritto agli organi accertatori entro 15 giorni dal verificarsi del fatto.

4. Gli addetti ai servizi di igiene urbana e i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento della struttura possono accedere al Centro di Raccolta Differenziata durante i normali orari di apertura del Centro, previo accordo con il personale di custodia. L'accesso in orari diversi può essere consentito dal Gestore, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento dell'impianto.

Art. 29 – Strutture fisse di supporto alla raccolta domiciliare

1. Nei comuni per i quali il servizio ordinariamente si attua con modalità di raccolta domiciliare, in conformità con quanto previsto dal vigente Contratto di affidamento o concessione possono essere realizzate strutture fisse di supporto alla raccolta, presso le quali gli utenti possono, identificandosi a mezzo Ecocard o altri sistemi di identificazione, conferire i rifiuti delle principali tipologie.
2. Ogni struttura deve essere attrezzata per ricevere almeno le frazioni del rifiuto secco (RUR) e del rifiuto organico.
3. Tali strutture sono realizzate, gestite e mantenute dal Gestore. Il posizionamento è concordato con il Comune.
4. Il Gestore deve garantire la presenza, in posizione facilmente visibile, di apposita cartellonistica che indichi le modalità di utilizzo della struttura.
5. È obbligo dell'utente rispettare le modalità di utilizzo della struttura. È vietato imbrattare, danneggiare o rendere inaccessibile od inutilizzabile la struttura. Fatte salve le penalizzazioni di cui al Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39, all'utente responsabile saranno addebitati i costi di ripristino della struttura imbrattata, danneggiata o resa inutilizzabile.

CAPO VI – INCENTIVAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI CONFERITI AL PUBBLICO SERVIZIO

Art. 30 - Autocompostaggio e compostaggio di comunità

1. In alternativa alla raccolta del rifiuto umido e/o vegetale le utenze, nel rispetto della normativa vigente, possono effettuare la pratica del compostaggio del proprio rifiuto organico da cucina, sfalci e potatura da giardino.
2. L'utenza che intende attivare la pratica del compostaggio deve compilare un apposito modulo di richiesta. A fronte di ciò si vedrà riconosciuta una agevolazione sulla tassa o tariffa, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.
3. È ammesso il compostaggio in comunione; in caso di unità condominiali per l'attivazione è necessaria una specifica deliberazione dell'assemblea condominiale.
4. Il Regolamento di applicazione della Tari o della Tariffa corrispettiva quantifica le riduzioni cui l'utente ha diritto se applica quanto previsto dal presente articolo, le modalità di richiesta e di riconoscimento delle riduzioni medesime, nonché le modalità di controllo e di eventuale sanzione degli utenti inadempienti.
5. Il compostaggio domestico deve essere eseguito esclusivamente nelle aree scoperte di propria pertinenza, utilizzando adeguati strumenti e metodi per svolgere il processo in maniera controllata (composter, concimaia, cumulo, cumulo in buca, cumulo in trincea, ecc.), seguendo le norme tecniche contenute nell'allegato II al presente Regolamento, nonché rispettando le seguenti prescrizioni minime:
 i. sono soggetti al compostaggio unicamente i residui vegetali di giardini e orti nonché i rifiuti di natura organica derivanti dalla preparazione degli alimenti; deve pertanto essere garantita la separazione all'origine della frazione organica;
 ii. se l'area verde di pertinenza ha una superficie inferiore ai 1000 mq, o se il luogo ove avviene il compostaggio è distante meno di 10 mt. dal confine di proprietà è obbligatorio l'uso di una compostiera chiusa, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissione di cattivi odori;
 iii. i rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione dei giardini, se ed in quanto non utilizzati ai fini dell'autoproduzione di compost, devono essere conferiti secondo quanto previsto dal presente Regolamento nelle specifiche modalità di raccolta attive nel territorio interessato.
6. È vietato:
 a. non seguire correttamente le regole di compostaggio di cui all'allegato II, in particolare creare condizioni di anaerobiosi nel cumulo (con formazione di metano ed odori molesti) e/o condizioni favorevoli alla proliferazione di animali indesiderati;
 b. utilizzare residui di origine animale (ossa, avanzi di carne e di pesce) nei primi due anni di attività;
 c. non rispettare le dimensioni minime per il compostaggio in buca.
7. Deve sempre essere individuato un responsabile dell'attività di compostaggio, che si assuma la responsabilità:

a. di rispettare le buone regole di compostaggio, le indicazioni di cui all'allegato V nonché le prescrizioni ed i divieti di cui ai commi precedenti;
b. di alimentare costantemente il cumulo così sottraendo rifiuti organici al circuito di raccolta del servizio pubblico;
c. di accettare di sottoporsi ad eventuali accertamenti condotti da personale qualificato, opportunamente identificato ed appositamente incaricato dall'Agenzia e/o dal Gestore;
d. ad iniziare l'attività entro 30 gg dalla comunicazione, pena il mancato riconoscimento delle agevolazioni tariffarie;
e. a comunicare entro 30 gg l'eventuale cessazione dell'attività.

8. Chi aderisce all'autocompostaggio è tenuto a consentire, in qualunque momento e senza preavviso, al sopralluogo di personale Comunale, del Gestore o da questi delegato, appositamente incaricato, che provvederà all'accertamento della corretta, reale e costante attività di compostaggio domestico della frazione umida.
9. Al fine di poter computare il dato quantitativo relativo al compostaggio domestico nella raccolta differenziata, i controlli di cui al comma precedente devono essere effettuati nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate in ciascun Comune.
10. Le regole di cui al presente articolo valgono anche per chi aderisce a forme di compostaggio di comunità, se previste ed attivate, organizzate e gestite nel rispetto delle specifiche norme.

CAPO VII – GESTIONE DEI RIFIUTI ESTERNI

Art. 31 - Raccolta rifiuti abbandonati

1. Il servizio consiste nella raccolta di rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche e/o ad uso pubblico. Le tipologie di rifiuto raccolte nell'esecuzione del servizio rientrano esclusivamente nelle categorie dei rifiuti urbani.
2. Il Gestore provvede alla rimozione ed avvio a destino dei rifiuti abbandonati, nei limiti e con le modalità previste dal Contratto di servizio. Preliminarmente alle operazioni di rimozione gli organi di vigilanza provvederanno ad effettuare ogni rilievo utile per l'identificazione del responsabile dell'abbandono.
3. Il responsabile dell'abbandono sarà soggetto, oltre ai carichi penali e amministrativi previsti dalla normativa in vigore, all'obbligo di rifusione delle spese sostenute per la rimozione e l'avvio a destino dei rifiuti abbandonati.
4. Non ricade nella fattispecie di cui ai commi precedenti la rimozione dei rifiuti esposti con modalità non corrette ovvero depositati in prossimità di contenitori stradali, che costituisce violazione delle modalità corrette di conferimento.
5. Sono normalmente esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi. Il Gestore, in conformità agli indirizzi e/o alle indicazioni degli enti di competenza, può attivare servizi di pulizia dei rifiuti solidi galleggianti e depositati sulle rive di corsi d'acqua sulla base di progetti specifici eventualmente elaborati per singolo alveo o ambito fluviale, anche in collaborazione con associazioni operanti in ambito fluviale a mezzo di natanti a basso impatto ambientale o con i consorzi di bonifica.

Art. 32 - Spazzamento stradale

1. Le strade ed aree pubbliche e/o a uso pubblico oggetto di spazzamento sono definite in accordo col Comune. Il piano dello spazzamento costituisce parte integrante ed obbligatoria del Piano Annuale delle Attività e comprende la individuazione delle strade e piazze soggette a spazzamento con indicazione della frequenza dello spazzamento relativo, nelle diverse modalità di esecuzione (meccanizzato, manuale, misto).
2. I rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade e aree pubbliche e/o a uso pubblico vengono raccolti e avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero dal Gestore in conformità alle specifiche previsioni del vigente Contratto di servizio.
3. I cittadini sono tenuti ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti al servizio.

Art. 33 - Cestini stradali

1. Il Gestore provvede allo svuotamento dei cestini stradali con cadenze previste dal Contratto di Servizio ed annualmente aggiornate nel Piano Annuale di Attività.

2. Se i cestini sono attrezzati per la differenziazione dei rifiuti, l'utilizzo improprio dei diversi contenitori (vale a dire l'immissione di rifiuti non corrispondenti alla frazione prevista) costituisce infrazione al presente Regolamento ed è sanzionata ai sensi Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.
3. È vietato utilizzare i cestini stradali per il conferimento di rifiuti prodotti presso le utenze o in grado di rendere, per volume, indisponibile il cestino ad altri conferimenti. Tali comportamenti sono sanzionati ai sensi del Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.Le rotture, manomissioni o i danneggiamenti dei cestini stradali comporteranno la sostituzione, riparazione o ripristino a cura del Gestore, fermo restando il diritto del Gestore al risarcimento del danno da parte del responsabile.
4. Le stesse regole valgono per contenitori dedicati a specifiche raccolte, ad esempio quelli per le deiezioni canine.

Art. 34 - Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali ad esempio caffè, alberghi, ristoranti, trattorie e simili, gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali gelaterie, pizzerie da asporto, edicole, tabaccherie e simili, devono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza, essendo il gestore dell'attività ritenuto responsabile dei rifiuti prodotti dai consumatori. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi.
2. I rifiuti provenienti dalle aree in concessione e/o dai suddetti esercizi devono essere raccolti e conferiti, a cura dei concessionari e dei gestori di cui al comma precedente, in conformità al presente Regolamento.

Art. 35 - Pulizia di aree mercatali

1. Le utenze mercatali, ossia le utenze non domestiche relative ai mercati rionali, fissi e precari, nonché quelle dei venditori ambulanti che non si avvalgono della facoltà di cui all'art.198, comma 2-bis del D.lgs. n.152/2006 sono tenute a conferire obbligatoriamente al Gestore del servizio pubblico i propri rifiuti in modo differenziato con le modalità indicate dal Gestore, ad esempio:
 a. utilizzando i sacchetti e/o i contenitori forniti dal Gestore annualmente o prima dell'inizio mercato per le diverse tipologie di rifiuto;
 b. utilizzando i contenitori posizionati dal Gestore in occasione dello svolgimento dei mercati;
 c. posizionando, a fine attività, gli imballaggi (in carta-cartone, in legno, in plastica) conferiti puliti, sfusi e impilati in modo ordinato;
 d. conferendo i rifiuti al CDR più vicino.

2. A fine mercato/manifestazione il Gestore provvede alla raccolta dei rifiuti e alla rimozione dei contenitori per la raccolta differenziata secondo le modalità concordate con l'Amministrazione Comunale e previste nel Piano Annuale delle Attività, ed al conferimento agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti, secondo la loro tipologia e alla successiva pulizia delle aree pubbliche interessate con mezzi meccanici e ausilio di personale a piedi.
3. Il servizio di base non comprende il posizionamento e ritiro di eventuali transenne a delimitazione dell'area interessata dal mercato e a regolazione del traffico veicolare.

Art. 36 - Pulizia e raccolta rifiuti di aree utilizzate per attività temporanee ed aree di sosta nomadi

1. Gli organizzatori di iniziative (feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.) su strade, piazze e aree pubbliche o di uso pubblico, gli spettacoli viaggianti, gli esercizi stagionali all'aperto ecc., nel caso in cui le manifestazioni stesse, comportino una presunta produzione di rifiuti, dovranno comunicare al Gestore del servizio la data ed il programma delle attività con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani, specificando le aree e le superfici che verranno utilizzate. In caso di comunicazione tardiva il Gestore può limitare il servizio offerto, fermo restando l'obbligo di corretto conferimento a carico degli organizzatori e/o delle attività partecipanti alla manifestazione.
2. Nei casi di cui al comma precedente (attività con presunta produzione di rifiuti), il soggetto organizzatore deve sottoscrivere apposito accordo col gestore del servizio circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso del pubblico, sia dell'eventuale permanenza in loco di strutture occupate anche parzialmente dagli addetti.
3. Il servizio viene espletato con modalità funzionali alla tipologia ed alla quantità di rifiuto che deve essere raccolto. Le frequenze di svuotamento sono concordate con gli organizzatori dell'iniziativa.
4. È fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle attività, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori forniti od indicati dal Gestore del servizio, in funzione delle varie tipologie di rifiuto e, ove siano previste somministrazioni di cibi e vivande, porre in essere modalità tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.
5. È obbligo dei titolari di provvedere al quotidiano svuotamento di eventuali contenitori per rifiuti allestiti all'interno dell'area di pertinenza e al conferimento dei rifiuti nei contenitori di rifiuti solidi urbani collocati dal Gestore del servizio su area pubblica, ovvero secondo le modalità di ritiro concordate col Gestore, nonché di adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento in tema di raccolta differenziata. I cestini stradali devono essere utilizzati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di dimensioni ridotte prodotti dai passanti.
6. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi. L'area deve risultare libera e pulita entro il tempo fissato dall'autorizzazione comunale e comunque nel più breve tempo possibile. Il mancato rispetto di tali obblighi è sanzionato ai sensi del Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui all'art. 39.
7. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio dovrà ricadere sui promotori delle attività di cui trattasi, pertanto eventuali oneri straordinari

sostenuti dal Gestore del servizio sono ad essi imputati, ad esclusione delle attività istituzionali (feste religiose, civili e di tradizione) o patrocinate dal Comune, definite annualmente in apposito elenco inserito nel Piano Annuale delle Attività.

8. Gli interventi di pulizia straordinaria, trasferimento cassonetti, campane per il vetro, fornitura di cestini e simili attività realizzate dal Gestore, sono a carico del soggetto organizzatore, che dovrà sottoscrivere accordi con il Gestore.
9. Il presente articolo si applica anche nelle aree di sosta dei nomadi, in collaborazione coi servizi comunali dedicati per la organizzazione.

CAPO VIII - VIGILANZA E CONTROLLO, DIVIETI E SANZIONI

Art. 39 – Rimando al Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR

1. L'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni per le violazioni delle modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti sono disciplinate dal "REGOLAMENTO AVENTE AD OGGETTO L'ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI SULLA TARIFFA PUNTUALE DEI RIFIUTI URBANI AVENTE NATURA CORRISPETTIVA, DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147", oggetto di periodico aggiornamento da parte del Consiglio d'Ambito. Le norme in esso contenute si intendono direttamente applicabili anche per quanto riguarda il presente Regolamento.
2. Ogni variazione del Regolamento sulle sanzioni di ATERSIR di cui al precedente comma, che intervengano successivamente alla approvazione del presente Regolamento, sono da ritenere automaticamente recepite ed applicabili ai sensi del presente.

CAPO IX - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme europee, statali, regionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.
2. Anche ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il Gestore osserva le disposizioni emanate dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 e della legge n. 481/1995.

Art. 41 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alle modificazioni della normativa nazionale ed europea, in particolare in materia di rifiuti, nonché alle modifiche della disciplina regolatoria di ARERA.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Modifiche ed integrazioni del presente regolamento saranno approvate dal Consiglio d'Ambito di Atersir.

Art. 42 - Disposizioni transitorie

1. Servizi Integrativi: tali servizi saranno considerati tali una volta definiti i servizi ricompresi nel servizio base dal contratto.
2. Sportelli territoriali: tali sportelli saranno attivi una volta definita la loro funzione e normato il loro posizionamento nel contratto di servizio.
3. Svuotamento cestini: sino alla stipula del contratto di affidamento, laddove non è presente un Piano Annuale delle Attività lo svuotamento dei cestini stradali avviene con cadenze di volta in volta concordate tra Gestore ed Amministrazione comunale.

Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 16° giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di ATERSIR di approvazione dello stesso.

ALLEGATI

Allegato I - Centri di Raccolta Differenziata - Tipologie di rifiuti conferibili

Non tutte le tipologie di rifiuto sono conferibili in ogni CDR, in relazione alle condizioni oggettive di ciascuno di questi. Per maggiori dettagli si può consultare la documentazione fornita dal Gestore nonché la cartellonistica esposta nel CDR.

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
Vetro	domestica e non domestica	15 01 07 imballaggi in vetro
		20 01 02 rifiuti in vetro
Plastica	domestica e non domestica	15 01 02 imballaggi in plastica
		20 01 39 rifiuti plastici
Metallo	domestica e non domestica	15 01 04 imballaggi in metallo
		20 01 40 rifiuti metallici
Sfalci e ramaglie	domestica e non domestica	20 02 01 rifiuti biodegradabili
Inerti	domestica	17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*
		20 02 02 terra e roccia
Cartone	domestica e non domestica	15 01 01 imballaggi in carta e cartone
		20 01 01 rifiuti di carta e cartone
Rifiuti ingombranti	domestica e non domestica	20 03 07 ingombranti
Legno	domestica e non domestica	15 01 03 imballaggi in legno
		20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37*
Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.)	domestica o dual use e DISTRIBUZIONE RAEE	20 01 21* tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
		20 01 35* - 20 01 36 rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
Pneumatici	domestica	16 01 03 pneumatici fuori uso
Oli minerali esausti	domestica	20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
Oli e grassi commestibili	domestica	20 01 25 oli e grassi commestibili
Prodotti etichettati "T" e/o "F"	domestica	15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose e contaminati da tali sostanze
		20 01 13* solventi
		20 01 14* acidi
		20 01 15*sostanze alcaline
		20 01 17* prodotti fotochimici
		20 01 19* pesticidi
		20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
		20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27*
		20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
		20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29*
Pile ed equiparati ai sensi del Dlgs. 188/2008	domestica	20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
		20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33*

RIFIUTO	PROVENIENZA	CODICE CER
Cartucce e Toner esauriti	domestica e non domestica	08 03 18 toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
	domestica	16 02 16 componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215*
	non domestica	20 03 99 cartucce toner esaurite
Medicinali	domestica	20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
		20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31*
Umido	domestica	20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
Indumenti usati	domestica	20 01 10 abbigliamento 20 01 11 accessori e prodotti tessili
Imballaggi in materiali misti (ove istituita)	non domestica	15 01 06
Altri rifiuti	domestica	16 01 07* filtri olio
		16 05 04 gas in contenitori a pressione limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico

Allegato II - Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico

Definizione di compostaggio

Per compostaggio si intende un processo naturale di trasformazione degli scarti organici, i quali con l'intervento della flora microbica aerobica, quindi in presenza di ossigeno, si trasformano in humus.

Materiali da utilizzare

I materiali da utilizzare per il compostaggio sono rappresentati dai rifiuti organici facilmente deperibili e degradabili quali: scarti alimentari di cucina, scarti del giardino e dell'orto. Si elencano alcuni esempi di materiali da utilizzare:

- frutta e verdura, ossa, gusci di noce e uova, fondi di caffè, the, tovagliolini di carta, foglie, erba, rametti sminuzzati.

Con cautela si possono impiegare inoltre i seguenti rifiuti:

- pane, pasta, dolciumi (ben sminuzzati);
- foglie coriacee a lenta degradazione, (come quelle di pioppo e di magnolia e aghi di conifere) da aggiungere preferibilmente in quantità limitate e comunque in cumuli con prevalenza di scarti umidi di cucina o meglio da abbinare a materiali con un buon contenuto di azoto, come ad esempio la pollina;
- bucce di agrumi, che essendo di lenta degradazione vanno aggiunte con parsimonia;

Materiali da non utilizzare

Non si possono invece utilizzare tutti i rifiuti non organici come ad esempio: vetro, polistirolo, pile, farmaci, carta e cartoni (utilizzabili in piccole quantità e se non contengono altri componenti come plastiche o metalli), metalli, oggetti in plastica, laterizi e calcinacci, tessuti e indumenti cc.

Regole tecniche da rispettare

Occorre valutare con attenzione la scelta del luogo in cui fare il compostaggio tenendo conto di queste indicazioni:

1) deve essere disponibile un'area di 3-20 m^2 a seconda della modalità operativa scelta;

2) il cumulo non deve infastidire i confinanti, comunque è bene ricordare che non si tratta di un'attività molesta o fastidiosa, qualora sia ben condotta;

3) il cumulo va collocato preferibilmente all'ombra di un albero a foglie caduche, così che l'attività di degradazione non sia disturbata dall'eccessivo essiccamento durante la stagione estiva e dai cali di temperatura durante la stagione fredda;

4) è necessario inoltre mescolare in maniera corretta i rifiuti organici più umidi (rifiuti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (rametti, legno, foglie) così da avere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione.

In particolare un giusto rapporto C/N (carbonio/azoto), per le esigenze nutritive dei microrganismi è pari a: 1:25-30, cioè ogni grammo di azoto necessita di 25-30 di carbonio. Tale percentuale si raggiunge miscelando con un rapporto di 2-3 a 1 gli scarti organici umidi e gli scarti organici secchi, quindi con una prevalenza degli scarti organici umidi. Nella seguente tabella 2 vengono indicati i principali valori del rapporto C/N.

Rifiuti	Rapporto C/N	Rifiuti	Rapporto C/N
Scarti di cucina	12 – 20	Sfalci d'erba	12-15
Scarti da giardino misti	20 - 60	Scarti dell'orto	11 - 13
foglie secche	30 – 60	Segatura	100 - 500
trucioli di legno	120	Corteccia	100 -120
carta cartone	120 – 500	Paglia	100
pollina	10 – 18	Letame bovino	20
letame di cavallo	20 - 50		

Per scarti organici umidi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno un elevato grado di umidità, come l'erba, gli ortaggi ecc.

Per scarti organici secchi si intendono tutti i materiali organici, i cui tessuti hanno uno scarso livello di umidità, come ad esempio i legnetti.

5) raggiungere e mantenere un livello di umidità ottimale (45%);

6) avere un'adeguata porosità, che garantisca l'ossigenazione interna della massa, trattandosi di degradazione aerobica., evitando così la formazione di odori sgradevoli e la formazione di metano. E un corretto arieggiamento della massa formata si ha grazie all'aggiunta di materiale strutturato (rametti e/o cippato) e a periodici rivoltamenti del cumulo;

7) controllare la temperatura, verificando con un termometro da terra o semplicemente inserendo la mano nel cumulo. Il processo di degradazione microbica infatti determina un innalzamento delle temperature oltre 60°C, in particolare nel periodo estivo, per poi scendere ai normali valori ambientali.

8) Nel compostaggio all'aperto o in buca non si deve coprire il cumulo con teli di plastica, per garantire un buon deflusso dell'aria. Si possono accettare, al limite, teli porosi fatti di iuta o altri materiali traspiranti.

Distanze minime dai confini

Nella scelta del luogo di compostaggio vi sono distanze minime da rispettare solo per il compostaggio in buca e all'aperto: con questi metodi di compostaggio la distanza minima dal confine di proprietà deve essere di 10 mt.

Considerazioni generali

Il compostaggio, con la successiva formazione di humus, è una antica pratica che permette di riutilizzare i rifiuti organici restituendoli successivamente al terreno in altra forma. Tale pratica può essere messa in atto anche in ambiti ridotti e semplificati, come ad esempio nel giardino di casa. In particolare è necessario creare un cumulo che mantenga sempre le condizioni indispensabili alla presenza di ossigeno (elevata porosità), evitando così fenomeni di anaerobiosi con esalazione di cattivi odori (produzione di metano ed altri gas).

Metodi di compostaggio

I metodi di compostaggio si suddividono in cumulo aperto, in cumulo in compostiera e cumulo in buca o trincea.

Cumulo Aperto

Si tratta del sistema più semplice, infatti ricorda il letamaio o "massa" fatta dagli agricoltori. Consiste nell'accumulare lo scarto organico sopra a un fondo creato intrecciando alcuni rami o posizionando alcuni bancali in legno, per favorire l'arieggiamento.

Il cumulo dovrà avere dimensioni minime di 1-1,50 m come base e 1 m come altezza, (tali misure consentono alla massa di conservare una temperatura sufficiente per l'attività microbica), ed andrà protetto, ad esempio con reti metalliche a maglia fitta, per evitare l'accesso di animali.

Generalmente nella fase iniziale, risulta utile prevedere un'area, meglio se non accessibile da cani e gatti (es. un cassone), in cui stoccare il materiale in attesa di averne una quantità sufficiente. Il cumulo è bene che abbia una forma appiattita nel periodo estivo, in modo da intercettare le precipitazioni meteoriche, e una forma più appuntita nel periodo invernale per poter sgrondare gli eccessi di pioggia; sempre nel periodo invernale è consigliabile che sia ricoperto con un telo di iuta o con uno strato di foglie o paglia, evitando la plastica che non permette il ricambio dell'aria.

Cumulo in compostiera

La compostiera è un contenitore atto a ospitare il cumulo dei rifiuti organici, che solitamente ha forme varie (esagonale, cilindrico, troncoconico) ed altrettanto varie capienze (da 200 a oltre 1000 litri). Può essere costruita in maniera autonoma oppure acquistata fra i composter commercializzati. Le compostiere si suddividono in statiche e dinamiche: le prime hanno un corpo fermo non in movimento, le seconde, invece, hanno un corpo rotante. Le compostiere statiche possono essere dotate di fondo, oppure esserne prive. Le compostiere solitamente sono dotate di sportelli, nella parte superiore per introdurre il rifiuto e nella parte inferiore per togliere il materiale già pronto e maturo. Prima di immettere gli scarti organici è bene creare una base con un intreccio di rami, espediente assai importante per le compostiere non dotate di fondo. Sopra a questa base si aggiunge il rifiuto organico, miscelando con particolare cura gli scarti più umidi con quelli secchi. Di particolare utilità può essere un angolo per accumulare i rifiuti secchi, in modo da averli immediatamente disponibili quando servono.

Nelle compostiere statiche senza fondo è bene inserire, come fondo, una rete metallica plastificata, così da evitare che animali indesiderati possano entrare nel cumulo.

Cumulo in buca o in trincea

In questo caso il rifiuto organico viene posto in una fossa avendo l'avvertenza di distanziarlo bene dalle pareti e dalla base foderando le pareti con bancali in legno oppure con frasche. Sul fondo inoltre devono essere previsti dei fori di drenaggio. Le operazioni richieste sono simili a quelle per il compostaggio in cumulo all'aperto. E' importante evitare che si creino le condizioni di anaerobiosi, eventualità non trascurabile di questa metodica. Nella formazione della fossa devono essere rispettati, al fine di garantire una buona areazione, i seguenti volumi minimi in relazione ai quantitativi di rifiuti da compostare:

SCARTO DI CUCINA

N° persone	Kg/anno	Volume in lt
1	73	36,5
2	146	73
3	219	109,5
4	292	146
5	365	182,5
6	438	219
7	511	255,5

SCARTO DA GIARDINO

Giardino mq	Kg/anno	Volume in lt
100	400	160
200	800	320
400	1600	640
600	2400	960
800	3200	1280
1000	4000	1600
1500	6000	2400
2000	8000	3200
3000	12000	4800
4000	14000	6400

Compostaggio in comunione

È ammesso il compostaggio in comunione: cioè quando 2 o più famiglie alimentano e gestiscono uno stesso cumulo. Dovrà comunque essere, in sede di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa, individuato un referente unico.

Nel caso di unità condominiali l'attivazione del compostaggio e le varie richieste di sgravi devono essere deliberate dall'assemblea condominiale. Copia della suddetta delibera condominiale deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa.

(Elaborato su un testo originariamente redatto a cura del Centro Agricoltura Ambiente "G. Nicoli" - Settore Sistemi di Gestione dei Rifiuti)